ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

Tra

L'**Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri"**, con sede in Palermo via Gino Marinuzzi, n. 3 (di seguito denominato Istituto o con l'acronimo IZS), Codice Fiscale 00112740824, rappresentato dal Commissario Straordinario Dott. Salvatore Seminara

e

il **Consorzio Regionale di Ricerca BioEvoluzione Sicilia**, con sede legale in Palermo via Libertà, n. 203, (di seguito denominato Consorzio o con l'acronimo BES), Codice Fiscale 04892690829 e Partita IVA 05849320824, rappresentato dal Vice Presidente facente funzioni Dott. Antonino Pisano, nato a Palermo il 28 luglio 1966,

PREMESSO

✓ che l'IZS, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 e del D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106, è un ente sanitario di diritto pubblico che opera nell'ambito del S.S.N. garantendo al servizio veterinario della Regione ed alle Aziende Sanitarie Provinciali le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria ed in materia di salubrità degli alimenti di origine animale e vegetale e di sicurezza della filiera agro-alimentare. Opera i controlli per la certificazione dei prodotti a marchio DOC, DOP e IGP. E', infatti, attivo presso l'Istituto il Servizio Certificazioni di Prodotto, organismo di controllo, riconosciuto dal MIPAAF *(Ministero delle Politiche Agricole e Forestali)*, che si colloca come punto di riferimento e di supporto tecnico-

scientifico nel campo della sicurezza alimentare e nella certificazione delle produzioni agroalimentari di qualità (DOP e IGP).

- ✓ che l'IZS svolge attività di vigilanza e di controllo quale centro di referenza nazionale per la sorveglianza epidemiologica di alcune patologie;
- ✓ che l'IZS interviene nella profilassi di alcune patologie, studia e si occupa delle principali zoonosi.
- ✓ che l'IZS svolge attività di ricerca scientifica sperimentale in materia veterinaria e di salubrità dei prodotti di origine animale e vegetale in esecuzione del D.M. 27/02/2008;
- ✓ che l'IZS svolge attività di ricerca scientifica sperimentale per il progresso delle conoscenze negli specifici settori di competenza ponendo particolare attenzione a che la ricerca possa trasferirsi alla filiera produttiva, al mondo imprenditoriale ed all'impiego di nuove tecnologie;
- ✓ che l'IZS è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, gestionale, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e contabile;
- ✓ che l'IZS è sottoposto alla vigilanza del Ministero della Salute.
- ✓ che il BES è stato costituito il 13 giugno 2000, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 88 del 1982, con l'obiettivo di svolgere attività di ricerca applicata, anche nel settore delle produzioni agroalimentari biologiche;
- ✓ che con nota n. 1763 del 1 luglio 2005, l'Assessorato all'Industria della Regione Siciliana inseriva il progetto di Potenziamento Strutturale dei Laboratori, proposto in ATS dal Consorzio Pubblico di ricerca Bio-Evoluzione Sicilia, tra gli interventi previsti dall' Accordo di Programma

Quadro *"Ricerca Scientifica ed Innovazione tecnologica"* per la Regione Siciliana, stipulato il 14 giugno 2005 tra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e il Ministero dell'Economia e Finanze in attuazione dell' l'Intesa Istituzionale di Programma sottoscritta tra il Governo della Repubblica e la Regione Siciliana il 13 settembre 1999;

- ✓ che in attuazione degli interventi previsti dal suddetto intervento la Convenzione/Contratto attuativa con l'Assessorato Agricoltura e Foreste, titolata all'ATS, ha autorizzato l'utilizzo della piattaforma di cui alle previsioni dell'art. 6 della L.R. 23 del 07/08/1990 e s.m.i.;
- ✓ che con Decreto 18 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I n. 5 del 25.01.2013, l'Assessore per le Risorse Agricole e Alimentari ha provveduto ad approvare la rete PSARI *"Piano per i servizi avanzati, la ricerca e l'innovazione"*;
- ✓ che con Decreto 12 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I n. 38 del 16.08.2013, l'Assessore per le Risorse Agricole e Alimentari ha proceduto a pubblicare l' "Integrazione del decreto 18 ottobre 2012, concernente attività di certificazione di alcuni consorzi di ricerca" ;
- ✓ che l'art. 9 *"Monitoraggio e verifica dei prodotti certificati dalla rete"*, del D.A. n. 51 del 18 ottobre 2012, stabilisce: "... È demandata l'attività di certificazione ai seguenti soggetti: " ... *Consorzio di ricerca Bioevoluzione Sicilia (BES)...* "
- ✓ che gli enti di cui al presente accordo-quadro intendono attuare, a valere sulla programmazione comunitaria, nazionale e regionale, il programma di valorizzazione delle produzioni agricole, certificazione e sicurezza

alimentare, anche attraverso l'istituzione e/o l'uso di marchi, ai sensi di quanto previsto dalla normativa derivante da regolamentazione collegata al certificato di registrazione del marchio comunitario "QS Qualità Sicura Sicilia" n. 12012423 del 27 febbraio 2014, rilasciato dall'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (UAMI) di marchi e la messa a punto di brevetti;

- ✓ che il Consorzio BES intende avviare tutte le procedure connesse al Decreto 11 dicembre 2013, pubblicato nella GURS del 03.01.2014 Parte I n. 1 ed al Decreto 15 aprile 2014, pubblicato nella GURS Parte I n. 21 del 23.05.2014 e s.m.i. ed alla normativa ad essi collegata, nonché al D.A. istitutivo della rete PSARI ed alle successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ che il Consorzio BES intende avviare rapporti, attraverso convenzioni, con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici e privati al fine di fornire un qualificato contributo alla realizzazione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico, tecnologico e sociale del Paese ed a rafforzare il rapporto con il territorio;
- ✓ che l'obiettivo che le parti concordano di conseguire è da individuarsi nell'ambito delle linee di indirizzo definite dagli attuali programmi europei, nazionali e regionali ed in particolare per quanto previsto nella dinamica della strategia di Lisbona ovvero di:
  - favorire l'uso sostenibile delle risorse e migliorare la protezione dell'ambiente;
  - aumentare e migliorare gli investimenti nel campo della R&S;
  - rendere l'ambiente delle imprese più concorrenziale, promuovendo la cultura imprenditoriale e creando un ambiente favorevole alle PMI;

- favorire l'innovazione e l'utilizzo delle TIC, quali catalizzatori di sviluppo economico-sociale;
- contribuire a consolidare la base industriale locale;

✓ che tale obiettivo è da considerarsi finalizzato all'ottenimento dei seguenti vantaggi:

- la realizzazione di una maggiore sinergia tra le forze orientate alla tutela ed alla sicurezza agro-ambientale;
- la valorizzazione delle realtà economiche locali, sociali e culturali che costituiscono un'importante fonte di ricchezza regionale;
- l'attuazione delle politiche mirate alla crescita occupazionale e attente alla qualità del lavoro attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie.

✓ che gli interventi, coerentemente con la mission dei soggetti di cui al presente Accordo di Programma Quadro, saranno sempre progettati, programmati e realizzati tenendo presente l'ottimizzazione e le sinergie delle risorse;

✓ che nell'ambito degli obiettivi comunitari, nazionali e regionali prima citati, le azioni realizzabili si inquadrano nell'ambito agro-alimentare-ambientale/protezione ambientale e per quanto alle seguenti aree strategiche d'intervento:

- creazione di laboratori di ricerca e di certificazione della qualità dei prodotti nelle aree industriali;
- promozione e sviluppo delle politiche in favore della ricerca, sperimentazione e innovazione;
- infrastrutture di ricerca;
- promozione di processi di internazionalizzazione;

- sviluppo, attraverso la realizzazione di progetti di innovazione e di trasferimento delle buone pratiche, di capacità progettuali, gestionali e relazionali di respiro nazionale ed internazionale;
- sviluppo di prodotti innovativi, di alta qualità, di elevato valore aggiunto e conformi ai requisiti comunitari;
- attrazione sul territorio regionale di investimenti in R&S di aziende leader nei settori e nelle aree tecnologiche di riferimento;

✓ che, per dare attuazione a quanto sopra, le parti intendono rendere stabile la collaborazione, al fine di promuovere programmi e progetti a valere sulle risorse comunitarie, nazionali e regionali;

✓ che attraverso tali programmi si possa:

- ➢ contribuire alle esigenze di conoscenza e di innovazione provenienti dal mondo produttivo;
- ➢ fornire agli operatori scientifici un'importante occasione per la concreta applicazione delle competenze e dei risultati dell'attività di ricerca maturati negli anni.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

**Art. 1 – Finalità**

Le superiori premesse costituiscono parte integrante sia per gli aspetti ricognitivi sia per quelli dispositivi del presente Accordo di Programma Quadro.

Il presente Accordo richiama norme a carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di future ed eventuali convenzioni operative ed ulteriormente attuative. Per quanto non espressamente disposto da futuri accordi o convenzioni, si riterrà applicabile la normativa vigente.

Le eventuali Convenzioni Operative saranno, di volta in volta, sottoscritte sulla base di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti interni.

Si darà esecuzione al presente accordo tramite singoli affidamenti attuativi di specifiche e successive iniziative congiunte.

Mediante il presente accordo quadro, inoltre, si prevede la possibilità di costituire una sede operativa del BES presso l'IZS o eventualmente presso un sito da individuare previo accordo scritto tra le Parti.

**Art. 2 – Impegni e responsabilità delle parti**

L'IZS s'impegna:

- ✓ ad individuare gli spazi ove ospitare la sede operativa ed il Laboratorio del BES; tali spazi per mutate esigenze organizzative potranno essere modificati ad insindacabile giudizio dell'IZS il quale potrà unilateralmente decidere di richiedere il rilascio dei locali dandone un preavviso di almeno tre mesi; tale sede è finalizzata a realizzare le sinergie funzionali al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Accordo di Programma-Quadro;
- ✓ a co-finanziare con beni, servizi e risorse umane, nel limite delle proprie capacità tecniche, organizzative e finanziarie le attività di ricerca congiuntamente programmate nell'ambito del presente Accordo e che saranno esplicitate in apposite Convenzioni sottoscritte dalle parti;

Il BES si impegna:

- ✓ a rendere disponibile, a proprie spese e senza oneri per l'IZS, la strumentazione scientifica funzionale al raggiungimento degli obiettivi programmati da posizionare all'interno del Laboratorio del BES ospitato nei locali individuati dall'IZS.

**Art. 3 – Coordinamento e pianificazione**

Le parti si impegnano a costituire il "Comitato di Coordinamento", composto da due membri le cui funzioni vengono di seguito esplicitate:

- ✓ dal Dott. Antonio Pisano, componente del Comitato dei Consorziati del Consorzio Pubblico di Ricerca Bio-Evoluzione Sicilia con funzioni di direzione/coordinamento attività amministrativo-gestionali;
- ✓ Dal Dott. V. FERRANCECCI e/o suo delegato con funzioni di direzione/coordinamento scientifico;

Al Comitato sono delegate le funzioni:

**A.** raccordo tra le parti

**B.** rispetto degli obblighi derivanti dal presente accordo;

**C.** valutazione della coerenza, congruità delle procedure connesse alle finalità del presente Accordo-Quadro.

I designati rimangono in carica per la durata del presente accordo, salvo diversa determinazione sottoscritta da entrambe le parti.

Il Comitato di Coordinamento si impegna:

- ✓ a sviluppare un programma annuale di massima, in cui siano individuate le priorità cui, attraverso il presente Accordo, dovranno maggiormente indirizzarsi le attività progettuali e di ricerca;
- ✓ a realizzare, con cadenza annuale, un report delle attività svolte a valere sul presente Accordo.

**Art. 4 - Strumenti attuativi**

L'attuazione della collaborazione oggetto del presente Accordo sarà avviata mediante:

- ✓ la stipula di specifiche convenzioni attuative con le quali saranno individuate le singole attività e i singoli impegni;

- ✓ la costituzione di gruppi di lavoro misti tra le due parti su temi di comune interesse, ovvero su attività necessarie a perseguire gli scopi richiamati in premessa.
- ✓ Le parti concordano che, per quanto agli impegni assunti nell'esecuzione di programmi congiuntamente attivati a valere su fondi regionali, comunitari e/o nazionali, potranno adottare, ove compatibili con la normativa a cui soggiacciono i soggetti firmatari del presente Accordo, le procedure di cui al " Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 33 del 9 febbraio 2012), convertito con Legge del 4 aprile 2012, n. 35 recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.» e s.m.i.

**Art. 5 – Durata dell'accordo quadro**

Il presente Accordo di Programma Quadro ha durata di anni 6 (sei) e si rinnoverà mediante ulteriore atto scritto, salvo motivata disdetta unilaterale, da inviare a mezzo PEC o Raccomandata A.R., con due mesi di anticipo, o salvo rescissione consensuale scritta.

Restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

Resta inteso che il presente accordo è efficace per tutti gli atti connessi alle attività poste in essere entro il termine fissato al primo capoverso del presente articolo.

**Art. 6 – Referenti**

I rapporti tra il BES e l'IZS, relativi all'esecuzione del presente Accordo, saranno curati dal Dott. Antonino Pisano per il BES e dal Dott. ..... ..... per l'IZS. I soggetti identificati svolgono le funzioni, per quanto

previsto all'art. 3 rispettivamente di direzione/coordinamento amministrativo-gestionale e di direzione/coordinamento scientifico.

**Art. 7 – Obblighi**

Il personale di ciascuna delle due parti che si rechi presso il Laboratorio BES ospitato nei locali individuati dall'IZS, per l'esecuzione di lavori relativi alle attività di collaborazione previste dal presente Accordo, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la parte ospitante.

L'attività del personale suddetto non costituisce, ad alcun titolo, presupposto per futuri rapporti di lavoro e/o di consulenza con alcuna delle Parti ospitanti.

Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico e didattico di cui le Parti dovessero entrare in possesso nello svolgimento dell'Accordo, dovranno essere considerati strettamente riservate e pertanto le Parti non ne potranno far uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Accordo.

**Art. 8 - Copertura assicurativa e Responsabilità civile**

Ciascuna Parte provvederà, per quanto di competenza, alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane che saranno impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui al presente Accordo.

A garanzia dei rischi connessi dalle attività scientifica, ciascuna Parte si obbliga a dotarsi di una assicurazione – qualora non possedesse alcuna forma assicurativa – per la responsabilità civile per i danni a cose e persone, causati e/o subiti da propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipino alle attività connesse all'Accordo ed, in ogni caso, verso terzi, per sinistri occorsi a persone e per danni a cose.

**Art. 9 – Utilizzazione dei risultati**

Nell'ambito del presente Accordo ciascuna parte si impegna a mettere a disposizione dell'altra le proprie conoscenze necessarie per la corretta esecuzione dei lavori.

Le parti concordano che la proprietà dei risultati e i relativi diritti di utilizzo inerenti attività svolte nell'ambito del presente Accordo saranno concordati in sede di stipula di futuri accordi, convenzioni attuative e/o contratti tra le parti.

In assenza di diverso e specifico accordo relativo alle singole attività scientifiche messe in atto, tutti i dati sperimentali acquisiti durante l'attività congiunta potranno essere oggetto di pubblicazioni scientifiche o divulgative o, ancora, di comunicazioni in congressi o convegni da ciascuna delle parti previa autorizzazione delle parti direttamente interessate e coinvolte.

**Art. 10 – Definizione delle controversie**

Le parti si impegnano a compiere ogni tentativo per un'amichevole risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e all'esecuzione del presente Accordo.

Nel caso in cui non si dovesse pervenire ad un accordo, competente per eventuali controversie, è il Foro di Palermo.

**Art. 11 – Pubblicità**

Le Parti si impegnano a pubblicare il presente atto per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ove e per questo inserendo avviso di rinvio alla versione integrale nei propri siti.

Le parti si obbligano ad eleggere domicilio e/o ospitare le sedi operative, per quanto agli effetti del presente atto, nelle proprie sedi.

Palermo, 22.2.16

| IZS | BES |
| --- | --- |
| Il Commissario Straordinario | Vice - IN Presidente f.f. |
| Dott. Salvatore Seminara | Antonino Pisano |